

ALLEGATO C AL REPERTORIO N. 34.573 RACCOLTA N. 24.195 =====

===== **STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE** =====

===== **"CASA DO MENOR ITALIA ENTE DEL TERZO SETTORE"** =====

1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA =====

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"CASA DO MENOR ITALIA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, Ente del Terzo settore (*d'ora in avanti "Associazione"*), con sede in Mondovì e durata a tempo indeterminato. =====

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. =====

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere stabilita con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. =====

2 - OGGETTO E SCOPO =====

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, delle attività di interesse generale sotto indicate. =====

L'Associazione, in via esclusiva o principale, svolge le seguenti attività di interesse generale nell'ambito dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017):

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; =====

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. =====

L'Associazione, ispirandosi ai principi umani di solidarietà, attenta alle necessità emergenti nella realtà dei bambini, adolescenti e dei giovani nonché delle persone o famiglie emarginate, si prefigge come scopo di prevenire, alleviare e rimuovere stati di bisogno e disagio in generale. =====

La sua attività consiste principalmente in: =====

- accoglienza, formazione con attenzione al volontariato, creazione e cura dei rapporti interpersonali, promozione di incontri tra culture differenti; - svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti della realtà descritta; - promuovere e partecipare ad attività solidaristiche organizzate con altre associazioni, fornendo anche supporti formativi-culturali; - contribuire anche economicamente al sostegno di attività con altre associazioni, organismi nazionali ed internazionali aventi finalità sociali similari; - svolgere attività con finalità di promozione sociale. =====

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. =====

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti da apposito decreto ministeriale. =====

In tal senso, l'associazione potrà organizzare una fattoria sociale nella quale potranno prestare la propria attività le persone in stato di bisogno ospiti o comunque assi-

stiti dall'associazione stessa. Il ricavato dalla vendita delle produzioni agricole costituirà entrata utilizzabile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. ==

3 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE =====

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: =====

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; =====

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; =====

c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. =====

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite: =====

a. dai contributi annuali e straordinari degli associati; =====

b. dai contributi dei privati; =====

c. dai contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; =====

d. dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà; =====

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; =====

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; =====

g. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; =====

h. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale; =

i. da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche median-
te offerte di modico valore. =====

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da ef-
fettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi. ==

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento originario, fatta salva la quota annuale. E' comun-
que facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto
a quelli originari. =====

I versamenti a favore del fondo patrimoniale possono essere di qualsiasi entità, fat-
to salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo
perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione,
né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione,
può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo. =====

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particola-
re né per successione a titolo universale. =====

4 – LAVORO E VOLONTARIATO =====

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. =====

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività
ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro atti-
vità in modo non occasionale. =====

Il volontario, per sua libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. =====

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. =====

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. =====

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. =====

5 – GLI ASSOCIATI =====

Sono Associati: =====

- **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo patrimoniale dell'Associazione; =====

- **ordinari** coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza; ==

- **beneficiari** coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere; =====

- **benemeriti** coloro che effettuano versamenti al fondo patrimoniale ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, oppure le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze acquisite nel campo delle attività pubbliche. =====

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge. =====

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli aderenti sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, devono rispettare lo Statuto e le decisioni degli organi associativi, nonché collaborare al perseguimento dei fini statutari. ==

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. =====

Per gli associati minori si rinvia all'articolo 6 del presente statuto. =====

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti. =====

Il Consiglio Direttivo valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. =====

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. =====

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. ==

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere ade-

guatamente motivata. =====

In ogni caso di respingimento della domanda il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. =====

L'accoglimento della domanda di adesione comporta l'automatica iscrizione nel Libro degli associati. =====

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta. =====

Nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo, coloro che hanno presentato domanda di adesione possono partecipare alla vita dell'Associazione, con la sola esclusione del diritto di voto che può essere esercitato solo da coloro che risultano iscritti nel Libro degli Associati. =====

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione. =====

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato: non può, quindi, essere disposta per un periodo temporaneo. =====

Lo status di associato si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. =====

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. =====

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. =====

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. =====

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. =====

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso, compreso il pagamento della quota annuale. =====

Gli Associati sono espulsi per i seguenti motivi: =====

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; =====

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote associative;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. =====

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. =====

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. =====

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. =====

6 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Gli organi obbligatori dell'Associazione sono: =====

- l'Assemblea degli associati dell'Associazione; =====

- il Consiglio Direttivo; =====

- il Presidente del Consiglio Direttivo. =====

Inoltre, per volontà degli associati o nei casi previsti dalla Legge, potranno o saranno nominati: =====

- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo; =====

- il Segretario; =====

- il Tesoriere; =====

- l'Organo di controllo; =====

- il Revisore dei conti. =====

Tutte le cariche, ad eccezione dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti in possesso dei requisiti professionali, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione. =====

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo. =====

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. =====

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. =====

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. =====

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. =====

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in assemblea viene esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione. =====

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. =====

7 - L' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI =====

L'Assemblea ha i più ampi poteri deliberativi. =====

Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i termini previsti dalla Legge. =====

Nelle assemblee dell'Associazione hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. =====

Ciascun associato ha un voto. =====

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre altri associati. =====

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quinto degli associati o almeno un terzo dei consiglieri oppure l'Organo di controllo o il revisore legale dei conti. =====

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno. =====

L'assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea mediante strumenti di telecomunicazione o con i partecipanti collegati in audio-videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione

che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. =====

La convocazione deve essere portata a conoscenza degli associati mediante affissione nella sede nei quindici giorni precedenti la prima convocazione, oppure mediante inviti scritti inviati - anche via mail - almeno otto giorni prima della data della riunione, oppure mediante pubblicazione su un periodico avente diffusione nella zona in cui opera l'Associazione. =====

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti (fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione di cui infra). =====

Tra la data per la prima e per la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno. =====

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. =====

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. =====

Delle delibere adottate viene redatto verbale, firmato per conferma dal Presidente dell'Assemblea e da altra persona chiamata a svolgere le funzioni di segretario. ==

L'assemblea: =====

a) nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione, attribuendo le cariche sociali; =====

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====

c) approva il bilancio; =====

d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====

e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; =====

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; =====

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. =====

Le delibere di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti in assemblea. Le delibere di cui alle lettere f), g), h) sono assunte con il voto favorevole dei due terzi degli associati intervenuti in assemblea, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione che possono essere assunte solo con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. =====

8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 a un massimo di 15 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (questi ultimi tre se nominati) che agiranno in forma collegiale sotto forma di Consiglio Direttivo. ===

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. =====

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando anche a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione. =====

Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono presentare domanda al Consiglio uscente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per l'elezione. =====

Le candidature potranno essere respinte dal Consiglio Direttivo, qualora venga ravvisata la palese possibilità che i candidati intendano perseguire scopi contrastanti con quelli dell'Associazione. Il provvedimento, motivato, deve essere comunicato agli interessati almeno dieci giorni prima dell'assemblea. =====

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. =====

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se per dimissioni, o per altra causa, viene a mancare più della metà dei consiglieri, quelli rimasti in carica si intendono decaduti dalla carica e l'Assemblea verrà convocata d'urgenza per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso che uno o più consiglieri, non costituenti la maggioranza dei consiglieri in carica, vengano a mancare, quelli restanti provvederanno alla loro sostituzione, scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima assemblea elettiva. I consiglieri, così subentrati, rimangono in carica fino alla prima assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, si procede a una nuova elezione dei membri mancanti. I Consiglieri, così subentrati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. =====

I Consiglieri promuovono singolarmente, nell'ambito delle rispettive competenze, e collegialmente, nel Consiglio Direttivo, l'attività dell'Associazione; coordinano le iniziative, valutano la fattibilità delle proposte, organizzano le singole attività, anche servendosi di collaboratori esterni. Il Consiglio Direttivo può dettare norme di

carattere generale alle quali i singoli consiglieri, pur nell'esercizio delle propria autonomia regolamentare, devono attenersi. =====

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che non siano dalla legge o dal presente Statuto tassativamente riservati all'Assemblea, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ed i fatti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale. =====

Il Consiglio Direttivo, pertanto: =====

- delibera sulle domande di ammissione o di recesso degli associati; =====
- stabilisce l'importo delle quote associative; =====
- amministra il patrimonio e le rendite sociali; =====
- dirige e gestisce l'Associazione; =====
- delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare; =====
- ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di necessità o urgenza dal Presidente; =====
- cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea; =====
- delibera in ordine all'esclusione degli Associati. =====

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, istituire sezioni operative su tutto il territorio nazionale, affidando la conduzione ad uno o più associati. =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, quando lo richieda l'interesse dell'Associazione o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere in carica, dall'Organo di controllo o dal revisore legale, se vigenti. =====

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio mediante strumenti di telecomunicazione o con i partecipanti collegati in audio-videoconferenza, e ciò alle condizioni, in quanto compatibili, stabilite per le riunioni a distanza dell'Assemblea degli associati. =====

La lettera di convocazione del Consiglio deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve essere inviata a ciascun consigliere, anche via mail, almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente e con preavviso di un solo giorno. =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute di diritto dal Presidente; in sua assenza sono presiedute dal Vicepresidente o da altro consigliere appositamente nominato all'apertura della riunione. =====

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto della maggioranza dei presenti. In ogni caso di parità prevarrà il voto del Presidente della riunione. =====

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. =====

Il Consiglio Direttivo è comunque è validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato =====

9 - IL PRESIDENTE =====

La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta

al Presidente. =====

In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. =====

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo sottoporre al Consiglio Direttivo la ratifica del suo operato. =====

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. =====

10 - IL VICEPRESIDENTE =====

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. =====

11 - IL SEGRETARIO =====

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione. ==

Il Segretario cura la tenuta dei Libri dell'Associazione. =====

12 - IL TESORIERE =====

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, cura la tenuta dei registri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio annuale. =====

13 - ORGANO DI CONTROLLO =====

Al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30, commi 2 e 4 del D.Lgs n. 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina =====

l'organo di controllo, che può essere costituito da un Controllore Unico o da un == Collegio di Controllori, composto da tre Controllori, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. =====

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. =====

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale = sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. =====

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. =====

L'assemblea che istituisce l'Organo di Controllo ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico (fermo restando quanto previsto all'articolo 6 dello statuto). =====

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. =====

Qualora venga nominato un Collegio dei Controllori, la convocazione del collegio è effettuato con avviso spedito almeno otto giorni prima (in caso di urgenza, almeno tre giorni prima) mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Il Collegio dei Controllori si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Ita-

lia. Il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti più della metà dei suoi membri e le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

Il Collegio dei controllori può svolgersi anche mediante video/audio conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. =====

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel registro dei revisori legali. =====

14 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====

Al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 31 D.Lgs 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina il revisore legale. =====

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. =====

La funzione di revisore legale è svolta da una persona fisica o da una società iscritta nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama anche l'ultimo comma dell'articolo precedente. =====

L'assemblea che istituisce il Revisore Legale ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico. =====

15 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE =====

L'Associazione deve tenere: =====

a) il libro degli associati o aderenti; =====

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; =====

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. =====

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. =====

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo, cui deve essere dato riscontro entro i successivi quindici giorni. =====

16 - BILANCIO =====

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. =====

Entro i termini stabiliti dalla Legge, l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale - con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente - e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. =====

Il bilancio documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. =====

Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. =====

17 - BILANCIO SOCIALE =====

Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori al limite di cui al 1° comma dell'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. =====

Il bilancio sociale verrà approvato dall'Assemblea degli Associati. =====

Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori al limite di cui al 2° comma dell'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

18 - SCIOGLIMENTO =====

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. =====

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, in aderenza a specifica deliberazione dell'Assemblea degli associati, ad altri enti del Terzo settore operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della legge e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. =====

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo. =====

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede. =====

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. =====

20 – PRIVACY =====

In materia di privacy, per il trattamento dei dati degli associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, l'Associazione si conforma all'osservanza del Gdpr (Regolamento UE sulla privacy numero 2016/679) avendo in particolare riguardo agli articoli 6 e 9 paragrafo 2 lettera d). =====

21 – DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO =====

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e alle norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017). =====

I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nel presente statuto si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse. =====

F.to Andrea Battaglia =====

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) =====

=====